



Comunicato stampa

Sblocca Cantieri, approvato il testo definitivo

(La conversione in legge entro il 19 giugno)

Confartigianato Imprese Veneto: “in edilizia i provvedimenti a tempo non hanno efficacia. Troppe modifiche in soli 3 anni, serve “tregua normativa”

Mestre 13 giugno 2019 – Luci e ombre nel maxiemendamento che ridisegna l'impatto del decreto Sblocca-cantieri sul Codice degli appalti. In particolare preoccupa per le PMI, il termine del 2020 che rischia di vanificare le novità introdotte.

Ieri, in tarda serata, la Camera ha approvato con voto di fiducia lo Sblocca Cantieri. Il testo contiene la gran parte delle ultime integrazioni delle Commissioni parlamentari considerando che il passaggio alla Camera non ha richiesto modifiche al fine di evitare un nuovo passaggio in Senato che avrebbe comportato la scadenza dei termini per la conversione in legge del provvedimento.

“La riforma – **rilevano in Confartigianato Imprese Veneto** – è apprezzabile quando **amplia il ricorso all'affidamento** diretto fino a 150mila euro e **reintroduce l'utilizzo della procedura negoziata** fino a un milione di euro per i lavori (0-40.000 affidamento diretto, 40.000 -150.000 richiesta 3 preventivi, 150.000 - 350.000 negoziata con 10 operatori economici, 350.000 - 1.000.000 negoziata con 15 operatori economici), quando prevede il **subappalto fino al tetto del 40%** (va ricordato che il Decreto Legge prevedeva il 50%) ed infine il 30% di ribasso del limite di prezzo nell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa. **Ma contiene anche una insidia molto preoccupante: la data di scadenza!** Il 2020 è infatti la *dead line* fissata per la decadenza di modifiche importanti come: la possibilità per i singoli comuni di emanare bandi di gara senza utilizzare la Centrale di Committenza; la possibilità per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di essere avviati anche con il solo progetto definitivo e non quello esecutivo e la sospensione dell'Albo dei Commissari di gara, e soprattutto, l'eliminazione definitiva dell'obbligo di individuazione della terna di subappaltatori”.

“Sempre in riferimento al subappalto **-sottolineano da Confartigianato-** se si ravvisa una pur minima positività nella sospensione a tempo della terna, preoccupa invece il mancato accoglimento della richiesta di permettere a chi partecipa alla medesima gara, e non la vince, di fare da subappaltatore a chi invece l'ha vinta. Appare concettualmente positiva la sospensione dell'art. 37 comma 4 (non rivolgesi alla centrale di committenza per bandire legare) ma si dovranno purtroppo fare i conti con piccole realtà che hanno bandito le ultime gare con le procedure pregresse: lo sblocca cantieri infatti non indica come comportarsi in questi casi. Inoltre non viene alleggerita la responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che difficilmente applicherà le deroghe sapendo che ne dovrà rispondere di persona anche dopo il 2020”.

In tale quadro giuridico sono più le incertezze che le certezze che lasciano gli operatori del settore perplessi sulla reale efficacia “sbloccante” di questa norma.

“Troppe modifiche sono state apportate al Testo Unico negli ultimi tre anni **-concludono-**. E' necessaria una “tregua normativa” che porti a un riordino della legislazione di settore anche attraverso l'istituzione di un tavolo di confronto sulla riforma del Codice degli appalti che coinvolga stazioni appaltanti e rappresentanti del mondo dell'impresa per arrivare a un quadro condiviso utile a far ripartire il mercato dei lavori pubblici e a favorire l'accesso delle piccole imprese a questo mercato. Confidiamo che la necessità di emanare al più presto il nuovo regolamento attuativo del Testo Unico Appalti rappresenti l'occasione per costituirlo”.